



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

Delibera n. 553 dell'11 maggio 2016

Delibera concernente la sussistenza di una presunta situazione di inconferibilità in ordine alla nomina di un componente del consiglio di amministrazione della società F.I.R.A. S.p.A.. Fascicolo 2082/2016

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza dell'11 maggio 2016;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 1 comma 2 lett. c) del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui per «enti di diritto privato in controllo pubblico», si intendono «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»;

visto l'art. 7, co. 1 lett.) del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, a tenore del quale: «A coloro che nei due anni precedenti siano stati...presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti..... gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale».

visto l'art. 1, co.2 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, che afferma: «Ai fini del presente decreto si intende: l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico».

visto l'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui «Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità»;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

Con nota acquisita al prot. n. 38090 del 7 marzo 2016 (All. 1), il Presidente della Regione Abruzzo ha chiesto all'Autorità un parere in merito alla nomina quale consigliere di amministrazione della F.I.R.A. S.p.A. (società regionale in controllo pubblico) di un soggetto che è stato già incaricato della vice presidenza del Centro Agro-alimentare "La Valle della Pescara" s.c.r.l.

Nella richiesta, citando un orientamento dell'ANAC n. 17/2015 del 27 maggio 2015, si precisa che il professionista della cui nomina si discute, pur essendo incaricato della vice Presidenza, non è destinatario di deleghe operative, né ha esercitato funzioni vicarie di amministrazione attiva.

Verrebbe quindi a delinearsi, a parere del richiedente, una configurazione concreta del ruolo di vice presidente scevra di funzioni operative e gestionali concrete tale da far venire meno la condizione di inconferibilità di cui all'art. 7, co.1 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013.

Successivamente, con nota prot. n. 44152 del 16 marzo 2016, il RPC del Consiglio regionale della Regione Abruzzo ha segnalato all'Autorità che, con decreto n. 12 del 14 marzo 2016, il Presidente del Consiglio regionale ha nominato, tra l'altro, il sig. Felizzi Alezzandro, quale componente del consiglio di amministrazione della F.I.R.A. Con riferimento a tale soggetto è emersa una possibile causa di inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, co.1, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 per aver lo stesso ricoperto la carica di vice presidente del Centro agro-alimentare "La Valle della Pescara" società consortile a responsabilità limitata, partecipata per oltre il 77% dalla Regione Abruzzo.

Il RPC cita, a supporto della presunta inconferibilità, il parere dell'ANAC AG 85/15/AC del 2 dicembre 2015, nel quale si è ritenuto corretta ed opportuna la limitazione contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo n. 52/2015 di nomina del componente del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Centro, relativa all'esplicito divieto di assumere la carica di Presidente con deleghe gestionali, o comunque deleghe gestionali nell'ambito dell'organo, per aver lo stesso ricoperto la carica di vice presidente del COTIR.

Nel parere reso dall'ANAC si afferma che: «può ritenersi che opportunamente la Regione abbia disposto le nomine con le limitazioni più volte ricordate, piuttosto che procedere all'accertamento – mediante verifiche sui rispettivi atti di nomina – dell'effettiva assimilabilità delle funzioni di vice Presidente e di membro del collegio dei liquidatori a quelle di Presidente o di amministratore delegato».

Il RPC evidenzia anche che in base all'art. 14 e 16 dello Statuto della società Centro Agro-alimentare



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

La Valle della Pescara s.c.r.l., la legale rappresentanza della società e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente..può essere nominato un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento, rappresentando in tali ipotesi la società”. Inoltre, “il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione...può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti o ad un comitato esecutivo...non possono essere delegate le attribuzioni indicate agli articoli.....”

Ritenuto in diritto

Il d.lgs. n. 39/2013

L'art. 7, co. 1 d.lgs. n. 39/2013 stabilisce che:“A coloro che nei due anni precedenti siano stati....presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti.....d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale”.

Ai sensi dell'art. 1, co.2 del d.lgs. n. 39/2013: “Ai fini del presente decreto si intende: l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 39/2013 c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e i servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

Atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015 in tema di deleghe gestionali dirette.

Con l'atto di segnalazione del 10 giugno 2015, l'Autorità ha affermato che: «Il criterio attuale risulta da una norma monca e del tutto incomprensibile (la definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera l). Si propone di considerare, ai fini dell'inconferibilità, tutte le posizioni negli organi di governo: non solo Presidente e amministratore delegato, ma anche componenti degli organi collegiali (consigli di amministrazioni o equivalenti, comunque denominati). Soprattutto per la provenienza da cariche politiche la prassi da interrompere è proprio quella del conferimento di incarichi negli organi collegiali. Una tale soluzione consente di disciplinare in modo più coerente gli incarichi di componente degli organi collegiali di governo di enti pubblici e privati, e di eliminare, per la figura del Presidente, il riferimento alle deleghe gestionali dirette, fonte fin qui di equivoci e di interpretazioni contrastanti».



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Precedenti pronunce dell'Autorità in tema di deleghe gestionali dirette

In merito alle **deleghe gestionali dirette** di cui alla già richiamata lett. l), l'Autorità ha fornito dei chiarimenti, esaminando l'ipotesi di uno statuto che attribuisca al Presidente del consiglio di amministrazione i poteri di rappresentanza in giudizio dell'ente.

Al riguardo, con l'orientamento n. 128 del 22 dicembre 2014 si è sostenuto che «sussiste l'inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 tra l'incarico di Presidente della Provincia e di Presidente con deleghe gestionali dirette di una società consortile per azioni, ritenuta ente di diritto privato in controllo pubblico, dovendosi ritenere ricompresa nella definizione di deleghe gestionali dirette anche la rappresentanza in giudizio dell'ente».

L'orientamento appena richiamato ha trovato applicazione anche nel parere del 1° aprile 2015 relativo ad un quesito del comune di Corato (UPAG/AG 23/15/AC), in merito alla nomina quale Presidente nell'Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'area Nord Barese-Ofantina Società Consortile a Responsabilità Limitata, il cui statuto attribuisce al Presidente la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.

Tuttavia, successivamente, nel procedimento relativo al comune di Arco ed alla nomina del Presidente della AMSA s.r.l., l'Autorità ha invece concluso che «il mero potere di rappresentanza legale sganciato da altri poteri decisori, non può essere considerato potere di gestione (fascicolo n. UVMAC/S/1870/2015) prot. n. 80862 del 24/06/2015». Nel caso da ultimo citato, il Consiglio ha deciso tenendo conto di quanto riferito dall'amministrazione procedente, la quale ha evidenziato che il potere di rappresentanza in giudizio faceva sempre seguito ad una puntuale decisione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Sul punto, si segnala quanto chiarito nella FAQ 7.8, pubblicata sul sito dell'Autorità formulata a chiarimento di «cosa si intende per “componente di organo di indirizzo” negli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lettera f) del d.lgs. n. 39/2013». Nel parere legale pervenuto, a sostegno della insussistenza nel caso in esame di poteri gestionali, si richiama proprio la FAQ citata, in quanto nella stessa si afferma che «la carica di “componente di organo di indirizzo” negli enti di diritto privato in controllo pubblico coincide con la carica di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, rilevando, peraltro, che è possibile che, nell'ambito del consiglio di amministrazione, siano delegate funzioni gestionali e non meramente esecutive anche ad altri componenti ai quali deve essere estesa, in tali casi, la qualifica di componente di organo di indirizzo».

Il primo principio che è possibile enucleare dalla FAQ in esame è quello in base al quale occorre estendere l'applicabilità del d.lgs. n. 39/13 anche ad altri soggetti in posizione assimilabile a quella del Presidente con deleghe gestionali dirette e a quella dell'amministratore delegato.

Questa conclusione si rinviene in diversi casi in seguito esaminati dall'Autorità; così, nel parere del 27/05/2015 (AG 40/2015/AC), l'Autorità ha ritenuto che la posizione di vice presidente con deleghe operative è incarico assimilabile – ai fini del d.lgs. 39/2013 - a quello di presidente e di amministratore delegato di un ente privato in controllo pubblico (in senso conforme anche AG 60/2015/AC parere del 23/09/2015).

In senso conforme, costante e univoco, da ultimo l'Autorità si è espressa con la delibera 164 del 17 febbraio 2016 e le delibere nn. 293 e 294 del 9 marzo 2016, pubblicate sul sito istituzionale.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

La F.I.R.A. S.p.A., nonché il Centro Agro-alimentare “La Valle della Pescara” s.c.r.l. sono ascrivibili ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, tuttavia le posizioni ricoperte dall’interessato in provenienza e in destinazione, alla luce della documentazione prodotta e dei costanti orientamenti dell’ANAC non determinano alcuna violazione del d.lgs. n. 39/2013

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- l’assenza della violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39/2013, per le argomentazioni sopra riportate;
- la trasmissione della presente delibera al Presidente della Regione Abruzzo e al RPC del Consiglio regionale della Regione Abruzzo.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 maggio 2016
Il Segretario, Maria Esposito